



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO
Codice Fiscale 95018840017
Sede Amministrativa: p.zza V. Veneto 12 – Borgaro T.se
Tel. 011/42.11.106 – Fax 011/42.11.245
www.unionenet.it - email: protocollo@unionenet.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 (D.C.U. n. 25 del 30.11.2011, D.G.U. n. 15 del 20.12.2011 e D.C.U. n. 17 del 18.07.2012)

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere situate nel territorio dei **Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, San Benigno, San Mauro, Settimo, Volpiano.**

L'applicazione dell'imposta decorre dal 16 gennaio 2012 secondo quanto di seguito indicato

Tipologia della struttura ricettiva	Entità dell'imposta di soggiorno
Alberghi, bed&breakfast, campeggi, ecc.	€ 0,40 per ogni stella per notte
Agriturismi, alloggi vacanze, ostelli per la gioventù e case vacanza, foresterie, esercizi di affittacamere, ecc.	€ 0,40 per ogni notte

L'imposta è dovuta esclusivamente da soggetti **non residenti nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.**

L'imposta è applicata fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi.

Sono **esenti** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori, se esentati dal pagamento del soggiorno nella struttura;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
- il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- persone con disabilità motoria e/o sensoriale;
- le scolaresche;
- i partecipanti a manifestazioni o eventi che ricevono il patrocinio e/o il contributo da parte dei Comuni dell'Unione o dell'Unione stessa.

Sono **altresì esenti** dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Sono previste le seguenti **sanzioni** (art. 9 Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta - D.C.U. n. 25 del 30.11.2011):

- Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta**, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione**, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Per la violazione all'obbligo di informazione** di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Borgaro T.se, 23 luglio 2012

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE NET
Ing. Vincenzo BARREA